

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>5733</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>10/08/2012</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AAS	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
		Data di Pubblicazione	
		Responsabile Pubblicazione	

Ai Sigg.	Presidenti degli Ordini Provinciali
PEC_mail	
SEDE	LORO SEDI
	Agli Iscritti

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>		<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	<b>AAIE</b>	<b>AA5A8</b>	35	2012	AS	sb
<i>Oggetto</i>	Obbligo assicurativo professionale – II Informativa.					

Egredi Presidenti, Egredi Colleghi e Colleghe

con D.L. 138 del 2011 convertito in L. 148/2011 tra i principi previsti di riforma degli ordinamento professionale vi è l'obbligatorietà dell'assicurazione professionale. Il Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03 agosto ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale attua i principi definiti nell'art. 3 comma 5 del D.L. 138 del 2011 convertito in L. 148/2011. Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo si riporta il testo integrale dell'art. 5 :

“Art. 5 Obbligo di assicurazione

Il professionista è tenuto stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, ed il relativo massimale ed ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

**Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.”**

**L'obbligo assicurativo a carico degli iscritti è posticipato di dodici mesi.**

Il CONAF nella seduta del 8 agosto 2012 ha deliberato di procedere alla predisposizione di un regolamento di attuazione dell'art. 5 ai fini del corretto esercizio di vigilanza da parte degli ordini dell'obbligo assicurativo e la relativa definizione di una polizza tipo con definizione dei parametri base per la copertura dei rischi degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Dottori agronomi e dottori forestali, agronomi e forestali iunior e Biotecnologi agrari). Sempre

nella stessa seduta è stato deliberato di procedere alla definizione dei criteri per la convenzione collettiva per la copertura della categoria.

Fermo restando i possibili sviluppi nella materia in oggetto relativi ad esempio all'obbligo da parte delle compagnie assicurative di assicurare i professionisti, il CONAF individua quale termine per rendere efficace l'obbligo assicurativo entro il 30 aprile 2012.

Nel portale del CONAF – [www.agronomi.it](http://www.agronomi.it) - a decorrere dal 22 agosto 2012 verrà predisposta un'apposita sezione denominata **“Sportello assicurativo professionale”** dove verranno inserite tutte le notizie e documenti inerenti la materia.

Sempre entro tale data verrà inviato un questionario per conoscere l'attuale situazione assicurativa degli iscritti.

Si prega di darne massima diffusione presso propri Iscritti

Buon Lavoro o buone vacanze

F.to Il Presidente  
Andrea Sisti, dottore agronomo